

FEDERALISMO La Corte costituzionale accoglie il ricorso presentato dal Governo

La Consulta cancella la legge della Toscana sulle professioni

ROMA ■ Una via strettissima, quelle delle Regioni, per esercitare la potestà legislativa concorrente in materia di professioni. La Corte costituzionale ha infatti stabilito che non è possibile, alle autonomie, "prevedere" coordinamenti regionali di Ordini e Collegi per la partecipazione a Commissioni consultive e fare loro spazio in iniziative di aggiornamento e formazione per i professionisti e per i praticanti. Inoltre, il far sedere il coordinamento delle professioni regolamentate (illegittimamente istituito) insieme con associazioni "private" snatura l'essenza pubblica di Ordini e Collegi.

La sentenza 405/2005 della Corte costituzionale (Fernanda Conti redattore) ha smontato la legge 50/04 della Regione Toscana sulle professioni intellettuali. La richiesta di pronuncia di incostituzionalità era stata avanzata dal Governo sugli articoli 2 (coordinamenti regionali per gli Ordini e i Collegi), 3 (sulla promozione di attività di formazione e aggiornamento professionale) e 4 (sulla composizione del "parlamentino" delle professioni, regolamentate e non). La Corte, nel ritenere incostituzionali gli articoli, ha stabilito in via consequenziale l'illegittimità

dell'intera legge.

Il Governo incassa dunque una vittoria di ampia portata, che probabilmente spianerà gli ultimi ostacoli all'adozione definitiva dello schema di decreto legislativo sui confini della legislazione concorrente e sulle esclusive dello Stato in materia di professioni. «Sono molto soddisfatto — ha commentato il ministro per gli Affari regionali, Enrico La Loggia — perché ho sempre ritenuto un refuso il riferimento alle professioni tra due virgole dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Non ha senso minare l'unicità dell'ordinamento delle professioni quando in

Europa si va verso l'omologazione dei criteri per i titoli di esercizio delle attività. Lo schema di decreto legislativo per definire i poteri delle Regioni sta ultimando il suo percorso: a questo punto non è azzardato pronosticare una definitiva approvazione entro l'anno».

Lo schema di decreto legislativo che disciplina la legislazione concorrente verrà comunque superato quando entrerà in vigore la riforma della Costituzione che affida allo Stato la competenza esclusiva sulle professioni. Tra l'altro, tra le riserve statali previste nella legislazione vigente ed elencate nel provvedimento elaborato dal

ministro La Loggia figurano proprio l'organizzazione e l'articolazione degli enti pubblici nazionali, quali sono gli Ordini e i Collegi. A questa prerogativa statale fa riferimento la Corte costituzionale per cassare le scelte della Regione. La Toscana, secondo i giudici, non si sareb-

be mossa all'interno dell'articolo 117, comma 3, bensì avrebbe invaso i poteri statali dell'articolo 117, comma 2, lettera g), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali».

La Corte non ha accettato la difesa della Toscana, secondo cui i coordinamenti costituirebbero solo uno strumento operativo degli Ordini e dei Collegi, «una forma organizzativa privata degli stessi per meglio rispondere alle esigenze della società».

Per la Corte, la Regione ha inciso, in modo illegittimo, sull'ordinamento e sull'organizzazione degli Ordini e dei Collegi, la cui disciplina risponde all'esigenza di «tute-

lare un rilevante interesse pubblico, la cui salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e a istituire appositi enti pubblici ad ap-

partenza necessaria». A questi

spetta il compito di tenere gli Albi e di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

Tra l'altro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 353/03, 319/05 e 355/05) le Regioni devono rispettare i paletti dello Stato anche nel disciplinare le "nuove professioni".

A questo proposito, nel disegno di legge per la Finanziaria 2006 procede il tentativo di giungere al riconoscimento delle associazioni. Il relatore Antonio Azzolini (Fi) ha infatti ammesso l'emendamento presentato dai senatori Ds Giovanni Battafarano, Giancarlo Pasquini ed Enrico Morando. Le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria devono dotarsi di statuto, struttura organizzativa, polizza assicurativa e codice deontologico. Il monitoraggio dovrebbe essere affidato al Cnel. Alle associazioni è affidata la possibilità di rilasciare, almeno ogni tre anni, attestati di competenza agli iscritti.

Invece è stato dichiarato inammissibile l'emendamento per allargare le competenze degli ingegneri e per definire le possibilità operative degli iunior, delegati a collaborare con gli iscritti alla sezione A dell'Albo (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

**LAURA CAVESTRI
MARIA CARLA DE CESARI**

Rimane
in Finanziaria
il tentativo
di riconoscere
le associazioni

La disciplina
interferisce
sull'assetto
organizzativo
degli Ordini



LA SENTENZA

“ La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e a istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino a iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività. Dalla dimensione nazionale — e non locale — dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che a essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117,

secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia "professioni" di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente. L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, invero, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare — nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all'individuazione delle professioni (sentenze n. 355 del 2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003) — tanto le professioni per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione a un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione degli Ordini e Collegi. **Corte costituzionale, sentenza 405/05** ”

